II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# CONSIGLIO

## DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

**del 10 febbraio 1992**

**che modifica la decisione 91/634/CECA che proroga nel 1992 l'applicazione delle decisioni 90/672/CECA recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo**

(92/95/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

*Articolo 1*

L'articolo 1, primo comma della decisione 91/634/CECA (1) è completato dall'elemento di frase seguente:

« ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 3 della decisione 90/672/CECA, che è soppresso. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1992.

*Il Presidente*
Jorge BRAGA DE MACEDO

(1) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 30.